

monta ad Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) e che sono a carico dei comparenti Comuni consorziati ai sensi dell'art.6 comma 2 della legge regionale n.9/2010.

**Art.12** - I costituiti mi esonerano dalla lettura dei diciotto allegati dalla lettera "A" alla lettera "T", dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

E richiesto, ricevo quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da completato a mano e letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Occupa diciassette facciate circa di cinque fogli di carta e viene sottoscritto alle ore quattordici.

Firmato: Alfonso Frisco n.q. - Giovanni Panepinto n.q. - Vito Ferrantelli n.q. - Vincenzo Inga n.q. - Calogero Pumilia n.q. - Veneziano Broccia Gaetano n.q. - Alfano Santo n.q. - Giuseppe Puccio n.q. - Lotà Vincenzo n.q. - Impastato Calogero n.q. - Carmelo Pace n.q. - Leonardo Ciaccio n.q. - Filippo Bartolomeo n.q. - Leonardo Ventimiglia n.q. - Francesco Cacciatore n.q. - Fabrizio di Paola n.q. - Domenico Balsamo n.q. - Infurnari Benito n.q. - dr Francesco Raso Notaio.

Allegato "W" al Repert. N.44207/13612

**STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE**

**"S.R.R. ATO n.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l."**

**ART.1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art.6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010 n.9., tra i seguenti Enti COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA, COMUNE DI BIVONA, COMUNE DI BURGIO, COMUNE DI CALAMONACI, COMUNE DI CALTABELLOTTA, COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA, COMUNE DI CIANCIANA, COMUNE DI LUCCA SICULA, COMUNE DI MENFI, COMUNE DI MONTEVAGO, COMUNE DI RIBERA, COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA, COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI, COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA, COMUNE DI SCIACCA, COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA E LA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l."** in sigla "S.R.R. ATO n.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l.".

Alla società consortile "S.R.R. ATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l." non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite

dall'art.6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

#### **ART.2 - SEDE**

La Società ha sede legale nel Comune di Sciacca (AG), all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

#### **ART.3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta

ta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

#### **ART.4 - OGGETTO SOCIALE**

La Società, così come previsto dall'art.8 della l.r. n.9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n.9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art.8, c.2, della l.r. n.9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art.8, comma 3 e ss., della l.r.

n.9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attuare, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

#### **ART.5 - FUNZIONI**

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce all'interno del piano d'ambito le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccol-

	ta differenziata, anche per la separazione della frazione	
	secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei ri-	
	fiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla	
	lett. 1, comma 2°, art.4 della l.r. n.9/2010;	
	c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla	
	verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e	
	quantitativi determinati nei contratti a risultato di affida-	
	mento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'ac-	
	certamento della realizzazione degli investimenti e dell'uti-	
	lizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispet-	
	to del diritto degli utenti e della istituzione e corretto	
	funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, com-	
	ma 2, l.r. n.9/2010.	
	d) attiva, di concerto con i Comuni consorziati e con il ge-	
	store del servizio per la gestione integrata dei rifiuti,	
	tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'ef-	
	ficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario	
	della gestione ai sensi dell'art.4, comma 5, della l.r.	
	n.9/2010;	
	e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e	
	finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti	
	soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servi-	
	zi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni	
	dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti.	
	L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per	

l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiu-

ti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3,

della l.r. 9/2010;

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei ri-

fiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art.11, comma

1, della l.r.n.9/2010:

- azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati

a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la

loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

- iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

- campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a sog-

getti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti ta-

li da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamen-

to e successivamente con cadenza triennale, anche su segnala-

zione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei

prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a pa-

rità di prestazioni, ai sensi dell'art.15, comma 2, della

l.r. n.9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa

di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Ter-

ritoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa inte-

grata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legi-

slativo n.152/2006, al fine di assicurare l'appropriata co-

apertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art.15, comma 4, della l.r. n.9/2010;

l) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

#### **ART.6 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

#### **ART.7 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale iniziale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95% (novantacinque per cento) ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5% (cinque per cento) alla Provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- PROVINCIA REGIONALE	Euro	500,00
- ALESSANDRIA DELLA ROCCA - abitanti 3109 -	Euro	238,25
- BIVONA - abitanti 3952 -	Euro	302,85
- BURGIO - abitanti 2801 -	Euro	214,65
- CALAMONACI - abitanti 1387 -	Euro	106,29
- CALTABELLOTTA - abitanti 3974 -	Euro	304,54
- CATTOLICA ERACLEA - abitanti 3994 -	Euro	306,07
- CIANCIANA - abitanti 3539 -	Euro	271,20
- LUCCA SICULA - abitanti 1905 -	Euro	145,98
- MENFI - abitanti 12812 -	Euro	981,81
- MONTEVAGO - abitanti 3039 -	Euro	232,88
- RIBERA - abitanti 19589 -	Euro	1.501,15
- SAMBUCA DI SICILIA - abitanti 6207 -	Euro	475,66
- S.BIAGIO PLATANI - abitanti 3547 -	Euro	271,81
- S.MARGHERITA DI BELICE - abitanti 6647 -	Euro	509,37
- S.STEFANO QUISQUINA - abitanti 4965 -	Euro	380,48
- SCIACCA - abitanti 41066 -	Euro	3.146,97
- VILLAFRANCA SICULA - abitanti 1436 -	Euro	110,04
Totale quota Provincia Euro 500,00 (cinquecento/00)		
Totale Quote Comuni Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00).		
Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta		
dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei		
Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.		
<b>ART.8 - PATRIMONIO</b>		
Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, co.4 e		

segg., della l.r. n.9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'art.19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel ri-

spetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n.19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della l.r. n.9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art.6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

#### **ART.9 - DOTAZIONE ORGANICA**

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli

artt.19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art.19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n.9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962 n.28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire

il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004 n.15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007 n.2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009 n.6.

#### **ART.10 - SOCI**

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO 11 Provincia Ovest, così come individuato ai sensi dell'art.5 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art.6 della l.r. n.9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

#### **ART.11 - ORGANI SOCIALI**

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art.2479 bis c.c.);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione (art.2475 c.c.);
- d) Organo monocratico di controllo (art.2477 c.c.).

#### **ART.12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a mag-

gioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5)

del secondo comma dell'art.2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art.2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

#### **ART.13 - VINCOLI**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **ART.14 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea, è convocata mediante lettera raccomandata spedi-

ta ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale od anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART.15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, è convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportu-

no può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

#### **ART.16 - DIRITTO DI VOTO - DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA**

Il diritto di voto è esercitato dai Comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art.6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

Ai sensi dell'art.6, co.6, l.r. n.9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art.6, co.6, l.r. n.9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art.2478, comma 1, numero 2 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **ART.17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra coloro che sono stati designati quali amministratori dai Comuni soci.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della l.r. n.9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art.2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art.2383 c.c.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

#### **ART.18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente

costituite con la presenza della maggioranza dei componenti

e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta

dei presenti. Allo stesso spettano i più ampi poteri di ordi-

narria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni

per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,

in conformità alle finalità di cui alla l.r. n.9/2010; resta-

no escluse dalla sua competenza le materie che l'art.2479

c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assem-

blea dei soci.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo

la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scis-

sione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi

dell'art.2481 c.c.

#### **ART.19 - DURATA IN CARICA**

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo mas-

simo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c.. Essi comunque so-

no rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momen-

to. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore

che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive

del Consiglio o comunque a n.5 (cinque) sedute anche non con-

secutive in un anno solare.

#### **ART.20 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,

o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso

di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggio-

ranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

#### **ART.21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art.2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art.6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **ART.22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art.2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecu-

zione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La fir-

ma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **ART.23 - ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO**

All'organo monocratico di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2477 c.c..

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto organo.

#### **ART.24 - BILANCIO**

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art.2478 bis, comma 1 c.c..

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

#### **ART.25 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le moda-

lità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

#### **ART.26 - NORME SULLA TRASPARENZA**

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo sco-

po e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

#### **ART.27 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

**ART.28 - NORME TRANSITORIE**

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

**ART.29 - RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Firmato: Alfonso Frisco n.q. - Giovanni Panepinto n.q. - Vito Ferrantelli n.q. - Vincenzo Inga n.q. - Calogero Pumilia n.q. - Veneziano Broccia Gaetano n.q. - Alfano Santo n.q. - Giuseppe Puccio n.q. - Lotà Vincenzo n.q. - Impastato Calogero n.q. - Carmelo Pace n.q. - Leonardo Ciaccio n.q. - Filippo Bartolomeo n.q. - Leonardo Ventimiglia n.q. - Francesco Cacciatore n.q. - Fabrizio di Paola n.q. - Domenico Balsamo n.q. - Infurnari Benito n.q. - dr Francesco Raso Notaio.